



COMUNE DI FONTANIVA
Provincia di Padova

ORIGINALE

REGISTRO GENERALE N. 10

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 8 DEL 10-04-2015

UFFICIO: POLIZIA LOCALE

Oggetto: Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove e' consentita la loro installazione, art. 74 com. 7 del Regolamento di Polizia Urbana.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

Con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", s'intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;

Si tratta di un disturbo molto serio che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dai suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà, e della dignità umana;

Lo scorso 14 luglio, la Commissione Europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;

Sulla base del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*", convertito in legge, con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, della L. 8 novembre 2012, n. 189, si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "*con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità*";

In Italia il gioco d'azzardo viene valutato, secondo un'indagine Euripes, la terza industria nazionale, con un giro d'affari di circa 80 miliardi di euro, con gravissime ricadute, soprattutto per le famiglie povere. Se per molti giocare è un'attività occasionale di svago (gioco

sociale), per il 26% dei giocatori (7 milioni su circa 27) rappresenta un comportamento molto problematico, mentre oltre il 2,5% (700.000) sono giocatori patologici (stime CENSIS).

Organi di stampa locale di venerdì 31 ottobre riportano la notizia che il Vescovo di Padova, Antonio Mattiazzo, e non solo, nel corso di un incontro pubblico sul tema della ludopatia, avrebbe dichiarato come *“l'azzardo generalizzato porta a dipendenze che sfociano nella patologia. Famiglie rovinate, usura, suicidi”*.

RITENUTO di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 che recita: *“Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”*;

DATO ATTO che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

CONSIDERATO che, come descritto, nella relazione di cui in premessa, il giocatore d'azzardo ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare d'azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e le sue attività professionali;

VISTO l'art. 74 com. 7 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita: *“Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”*.

VISTE la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

1. Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal;
2. Negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;
3. Sale Bingo;

tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del T.U.E.L. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: *“avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che al diritto dei terzi*

al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *“è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;*

VISTO il Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 Novembre 2012 n. 189: *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;*

VISTI gli artt. 50, comma 4, che evidenzia come il Sindaco eserciti le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e art. 54 del D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche, nella parte in cui vengono enunciati i principi generali su cui si giustificano le competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottate efficaci misure di controllo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

ORDINA

di stabilire i seguenti orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S. e art. 74 Regolamento di Polizia Distretto PD1A, così come di seguito indicato:

1. ORARIO DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 T.U.L.P.S.:

L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato: **dalle ore 14.00 alle ore 20.00** di tutti i giorni, compresi i festivi.

2. ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL T.U.L.P.S., R.D. 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI:

- Autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto).
- Autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, negozi di gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.)

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra è fissato: **dalle ore 14.00 alle ore 20.00** di tutti i giorni, festivi compresi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di “non funzionamento”, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

DISPONE

Che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare quanto sopra indicato oltre le seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione di apposite locandine, in luogo ben visibile al pubblico, contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
- obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi;
- obbligo del rispetto dell'articolo 74 del Regolamento di Polizia Urbana;

Che la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 stabilita dall'articolo 74 del Regolamento di Polizia Urbana (*Disposizioni speciali per le sale giochi ed esercizi in genere autorizzati alla detenzione ed all'uso di apparecchi automatici da gioco*).

In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma sesto T.U.L.P.S., collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

AVVERTE CHE

Il provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Padova e, successivamente, trasmesso alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova e al Comando Compagnia Carabinieri di Cittadella e alla Stazione dei Carabinieri di Cittadella, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova e al Comando di Compagnia Guardia di Finanza di Cittadella, e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale on line.

Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regione del Veneto con sede in Venezia Palazzo Gussoni, Strada Nuova Cannaregio 2277 – 2278, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data odierna ovvero proporre Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data odierna.

Il Sindaco
Dr. Lorenzo Piotto